

Indice-Sommario

pag.

Capitolo I

La notificazione a cura dell'avvocato, in generale

1. La notificazione	1
2. Fonti	2
3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati	3
4. Ambito operativo della facoltà di notificazione dell'avvocato	4
5. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio	7
5.i. A proposito dell'intimazione di sfratto o licenza, in particolare	8
6. Gli atti che l'avvocato può notificare <i>in proprio</i> (ripresa e conclusione)	9
7. L'ambito di operatività territoriale della facoltà	10
8. Patologie	11

Capitolo II

Il procedimento di attivazione della facoltà di notificazione dell'avvocato

1. La facoltà di notificazione e il ruolo dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nella sua attivazione	19
2. Il procedimento autorizzativo: i) discrezionalità e condizioni ostative al rilascio	22
3. (segue): ii) mantenimento e revoca dell'autorizzazione	24
3.i. La revoca: a) come atto dovuto	24
3.ii. La revoca: b) come atto discrezionale, anche cautelare	25
3.iii. Esecutività e impugnazione della revoca	25
4. (segue): iii) ottenimento (e riottenimento) successivi a diniego e/o revoca dell'autorizzazione	26

	<i>pag.</i>
5. (segue): iv) riottenimento della facoltà in caso di nuova iscrizione del l'avvocato, allo stesso o ad altro Ordine	27
6. (segue): v) pubblicità dei provvedimenti in materia di rilascio e/o revoca dell'autorizzazione	29

Capitolo III

La notificazione analogica

1. Premessa metodologica	31
2. Il registro cronologico delle notificazioni	32
3. La notificazione postale	35
3.i. Le buste, gli avvisi di ricevimento e il modulo di accettazione	36
3.ii. La relazione di notificazione	39
3.iii. La presentazione dell'atto da notificare all'ufficio postale	40
3.iv. CAN/CAD	41
3.v. Ulteriori attività dell'avvocato notificante nel caso di notificazione di atti d'impugnazione o d'opposizione	42
3.vi. La copia per trascrizione	44
3.vii. L'annotazione della notificazione nel registro cronologico	45
3.viii. Il regime fiscale della notificazione in proprio	47
3.ix. Il perfezionamento della notificazione	49
4. La notificazione diretta	52
4.i. Il destinatario della notificazione diretta	52
4.ii. Adempimenti pratici della notificazione diretta	52
5. La notificazione analogica degli atti nativamente digitali	54
6. "Altre" notificazioni	55
6.i. Premessa	55
6.ii. Codice di procedura civile: l'art. 250	55
6.ii.a. L'intimazione ai testimoni nel processo civile	55
6.ii.b. Modalità pratiche dell'intimazione ai testimoni: A) tramite il servizio postale	56
6.ii.c. (segue): B) tramite la posta elettronica certificata o il telefax	58
6.iii. Codice di procedura penale: l'art. 152	60
6.iii.a. Le notificazioni a richiesta delle parti private (inclusa la citazione dei testimoni)	60
6.iii.b. Modalità pratiche	62

Capitolo IV

La notificazione telematica

1. Premessa	65
2. Gli indirizzi delle notificazioni telematiche e il loro reperimento	66
2.i. I pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni	68
3. L'utilizzabilità in concreto degli indirizzi PEC presenti nei pubblici elenchi	70
4. La procura alle liti nella notificazione telematica	76
4.i. Procura alle liti originariamente su supporto cartaceo	77
4.ii. Procura alle liti conferita nativamente in formato digitale	78
4.iii. La "congiunzione" della procura all'atto cui si riferisce	81
4.iv. La notificazione della procura alle liti	83
4.v. Che fare della procura a margine?	83
5. Il formato degli atti da notificare	85
5.i. Il formato degli atti sottoscritti con firma digitale	86
5.ii. Come e quando firmare l'atto	86
6. La notificazione tramite PEC	87
6.i. Contenuto e requisiti del messaggio PEC	88
6.ii. La relazione di notifica	89
6.iii. Perfezionamento della notificazione telematica	91
6.iii.a. Limiti temporali: l'art. 16- <i>septies</i> D.L. 179/2012	92
6.iv. Il deposito dell'atto notificato per via telematica	94
6.iv.a. Deposito telematico di notificazione eseguita per via telematica	95
6.iv.b. Deposito telematico di notificazione eseguita per via analogica	96
6.iv.c. Deposito analogico di notificazione eseguita per via telematica	97
7. Altri incombenti	100
7.i. Il regime fiscale della notificazione telematica	100
7.ii. L'annotazione della notificazione telematica nel registro cronologico	101
8. Esperibilità della notificazione telematica al di fuori del PCT	102
9. L'intimazione ai testimoni tramite PEC	103
9.i. Si può citare un testimone nel processo penale tramite PEC?	104

Capitolo V

La notificazione telematica dal lato passivo

1. L'indirizzo PEC come domicilio digitale dell'avvocato	107
2. Comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria	109
2.i. La rimessione in termini come rimedio ai malfunzionamenti incolpevoli della PEC	111
3. Casistica	112
3.i. Ricezione di un documento informatico "illeggibile"	113
3.ii. Ricezione di un provvedimento giudiziale: la verifica della conformità all'originale	115
3.ii.a. Notificazione telematica di un provvedimento nativamente analogico	117
3.ii.b. Notificazione telematica di un provvedimento nativamente informatico	118

Capitolo VI

Varietà informatiche

1. Avvertenza	121
2. La posta elettronica certificata e la sua gestione	122
2.i. La PEC in generale	122
2.ii. Le interfacce di gestione della PEC: a) la c.d. "webmail"	125
2.iii. (segue): b) i <i>client email</i>	126
3. La firma digitale	127
3.i. Firma digitale o firme digitali?	128
3.ii. L'(apparente) illeggibilità del documento firmato digitalmente	129
3.iii. Quale standard di firma utilizzare?	130
4. La consultazione dei pubblici elenchi degli indirizzi PEC per le notificazioni	131
4.i. INI-PEC	132
4.ii. Il Registro delle PA	132
5. Il documento elettronico e i suoi formati	134
5.i. Documento informatico e sue declinazioni, in generale	135
5.ii. Documento informatico [art. 1, lett. p), C.A.D.]	136
5.iii. Documento analogico [art. 1, lett. p-bis), C.A.D.]	137
5.iv. Copia informatica di documento analogico [art. 1, comma 1, lett. i-bis), C.A.D.]	138

	<i>pag.</i>
5.v. Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico [art. 1, comma 1, lett. <i>i-ter</i>), C.A.D.]	138
5.vi. Copia informatica di documento informatico [art. 1, comma 1, lett. <i>i-quater</i>), C.A.D.]	138
5.vii. Duplicato informatico [art. 1, comma 1, lett. <i>i-quinquies</i>), C.A.D.]	139
5.viii. I formati tecnici dei documenti informatici nelle notificazioni telematiche	140
6. Strumentario minimo per l'avvocato digitale	141
6.i. Strumenti essenziali e irrinunciabili	141
6.ii. Strumenti opzionali (ma assai utili)	143

Appendice. Normativa rilevante

1. Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali	145
2. Decreto Ministeriale 27 maggio 1994. Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali	151
3. Legge 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari	153
4. Codice di procedura civile (<i>estratto</i>)	160
Articolo 147. Tempo delle notificazioni	160
Articolo 148. Relazione di notificazione	160
Articolo 149. Notificazione a mezzo del servizio postale	160
Articolo 149- <i>bis</i> . Notificazione a mezzo posta elettronica	160
Articolo 250. Intimazione ai testimoni	161
Articolo 45 (disposizioni di attuazione). Forma delle comunicazioni del cancelliere	161
Articolo 103 (disposizioni di attuazione). Termine per l'intimazione al testimone	162
5. Codice di procedura penale (<i>estratto</i>)	163
Articolo 152. Notificazioni richieste dalle parti private	163
Articolo 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero	163
Articolo 56 (disposizioni di attuazione). Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore)	163

	<i>pag.</i>
6. Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>estratto</i>)	164
Articolo 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica	164
Articolo 16- <i>bis</i> . Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali	166
Articolo 16- <i>ter</i> . Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni	170
Articolo 16- <i>quater</i> . Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53	170
Articolo 16- <i>sexies</i> . Domicilio digitale	170
Articolo 16- <i>septies</i> . Tempo delle notificazioni con modalità telematiche	171
Articolo 16- <i>decies</i> . Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti	171
Articolo 16- <i>undecies</i> . Modalità dell'attestazione di conformità	171
7. Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44. Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (<i>estratto</i>)	172
Articolo 16. Comunicazioni per via telematica	172
Articolo 17. Notificazioni per via telematica	173
Articolo 18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati	174
8. Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (<i>estratto</i>)	175
Articolo 12. Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento	175
Articolo 13. Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento	176

	<i>pag.</i>
Articolo 17. Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento	176
Articolo 18. Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento	177
Articolo 19. Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento	177
Articolo 19-bis. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento	178

